



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 36/6 del 17.7.2018

Distinct Body con funzioni di valutazione ex ante degli atti che possono presentare profili di aiuti di Stato, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/10 del 1 agosto 2017.

Modalità interne di consultazione del Distinct Body e delle procedure per la richiesta e l'emissione del parere.

1. Forma e organizzazione del Distinct Body

Il Distinct Body è funzionalmente separato dagli Uffici che predispongono e gestiscono misure di aiuto.

L'organismo è incardinato nella Direzione generale della Presidenza, Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea. Il responsabile del Distinct Body è la dott.ssa Giovanna Medde, Direttore del Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, alla quale sono imputabili i pareri rilasciati dal Distinct Body. Non sono imputabili al Distinct Body pareri recanti la firma di altro soggetto.

Il ruolo di Distinct Body è incompatibile con la partecipazione a commissioni ed organismi di valutazione per la concessione di misure di aiuto; con le attività di gestione di misure di aiuto, sia in fase di concessione sia in fase di erogazione delle risorse.

Nella fase di predisposizione degli atti che istituiscono nuove misure di aiuto, il Distinct Body svolge una funzione di carattere esclusivamente consulenziale.

Il Distinct Body è internamente organizzato nelle seguenti quattro sezioni specializzate per materia, a ciascuna delle quali è assegnato almeno un funzionario con competenze specialistiche:

- istruzione, cultura, spettacolo e sport; turismo, artigianato e commercio;
- formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; igiene e sanità, assistenza sociale; bilancio e materia fiscale;
- trasporti, infrastrutture tecnologiche, lavori pubblici, urbanistica;
- agricoltura, pesca e ambiente; energia e industria.

2. Funzioni del Distinct Body

Al Distinct Body sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) valutazione ex ante sulla presenza di profili di aiuti di Stato nelle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) supporto sulla compatibilità con il mercato interno di una misura che costituisce aiuto di Stato;
- c) verifica della completezza sul sistema SANI2 delle notifiche alla Commissione europea – DG Concorrenza - di misure che costituiscono aiuti di Stato.

3. Campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione dei pareri richiesti al Distinct Body tutte le misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.

Non è prescritta una determinata forma giuridica degli atti che possono essere sottoposti alla valutazione del Distinct Body, l'elemento sostanziale è che siano volti ad istituire o regolamentare nuove misure di aiuto: bozze di deliberazioni della Giunta regionale, bozze di bandi e avvisi, determinazioni dirigenziali, decreti assessoriali.

Sono esclusi dal campo di applicazione dei pareri richiesti al Distinct Body: gli atti riferibili al Consiglio regionale; gli atti programmatori; gli atti di finanziamento ad altre PPAA per funzioni istituzionali delegate o trasferite per legge; gli atti di concessione o di erogazione di aiuti individuali (singole concessioni o graduatorie) all'interno di un regime di aiuti già valutato dal Distinct Body; il rifinanziamento alle medesime condizioni di un regime di aiuti già valutato dal Distinct Body.

Nell'ambito dei fondi SIE 2014 – 2020, conformemente all'articolo 19 del Regolamento 1303/2013 ed al relativo allegato XI che reca disposizioni in materia di condizionalità ex ante, ed in conformità con l'Accordo di Partenariato 2014 – 2020 (sezione 2), al POR FESR 2014 – 2020 sezione 9.2 ed agli altri programmi operativi, la valutazione sulla presenza di aiuto di Stato e sulla compatibilità delle misure con la normativa europea in materia di aiuti di Stato è effettuata dalle strutture di supporto per gli aiuti di Stato delle Autorità di Gestione dei POR regionali. Le Autorità di Gestione, qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere un parere al Distinct Body.

4. Procedimento per la richiesta e il rilascio del parere del Distinct Body

Il parere è facoltativo e viene rilasciato su richiesta del dirigente responsabile del procedimento sulla presenza di profili di aiuti di Stato di una misura.

La richiesta deve pervenire tramite PEC all'indirizzo pres.aiutidistato@pec.regione.sardegna.it ed essere indirizzata esclusivamente al Distinct Body.

La richiesta di parere deve contenere: una relazione dettagliata di descrizione dell'intervento, sulla base della apposita scheda di istruzioni, e delle motivazioni che hanno portato alla decisione di richiedere il parere; un elenco della normativa di riferimento, possibilmente con l'indicazione dei link per la sua consultazione; eventuali bozze di deliberazione, di bandi e avvisi, di determinazioni, di decreti assessoriali relative all'istituzione e/o alla regolamentazione della misura in questione.

Il parere deve essere licenziato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Qualora il Distinct Body ritenga che la misura oggetto di richiesta non rientri nel campo di applicazione della presente regolamentazione, può rifiutare motivatamente la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Qualora ritenga che la documentazione allegata alla richiesta non sia sufficiente per una valutazione completa della misura, il Distinct Body, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, può richiedere un'integrazione con ulteriore documentazione. In questo caso, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

Il parere del Distinct Body deve essere trasmesso tramite PEC.

5. Carattere e forma del parere del Distinct Body

Il parere rilasciato dal Distinct Body ha carattere facoltativo e non vincolante.

Il parere del Distinct Body, qualora richiesto, deve essere richiamato nelle premesse delle deliberazioni della Giunta regionale e negli altri atti inerenti il procedimento amministrativo; qualora il responsabile del procedimento si discosti dal parere rilasciato dal Distinct Body, la deliberazione della Giunta regionale e gli altri atti inerenti il procedimento amministrativo devono riportare le relative motivazioni.

Il parere può essere allegato alle deliberazioni della Giunta regionale e agli altri atti inerenti il procedimento amministrativo.

Il parere rilasciato dal Distinct Body contiene la valutazione dei seguenti aspetti:

- verifica della natura d'impresa del beneficiario ai sensi della normativa europea;
- esame della misura sulla base dei requisiti elencati all'articolo 108, par. 1, TFUE (risorse statali; vantaggio economico e selettività; distorsione della concorrenza; incidenza sugli scambi tra Stati membri);
- conclusioni sulla presenza o meno di aiuto di Stato ai sensi della normativa europea;
- in caso di presenza di un aiuto di Stato:
 - a) individuazione della normativa applicabile (Regolamenti de minimis, Regolamenti di esenzione da notifica, Orientamenti settoriali etc.) e della relativa procedura per la comunicazione alla Commissione europea – DG Concorrenza, fermo restando l'obbligo di registrazione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA);
 - b) valutazione sulla compatibilità della misura con il mercato interno, fermo restando che, stante l'obbligo di notifica alla Commissione europea, compete esclusivamente alla Commissione la decisione finale sulla compatibilità della misura.